

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA  
XIII LEGISLATURA**

**PROPOSTA DI LEGGE**

*di iniziativa del Consigliere regionale Vincenzo Bruno*

**“Norme per la promozione della partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche in Calabria”**

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

### **Finalità dell'intervento**

La presente proposta di legge intende promuovere la partecipazione attiva dei cittadini, delle comunità locali, degli enti territoriali, delle organizzazioni sociali, economiche, culturali e del terzo settore alla formazione, attuazione e valutazione delle politiche pubbliche regionali e locali.

La partecipazione è assunta non come adempimento formale o fase meramente consultiva, ma come metodo ordinario di governo, volto a migliorare la qualità delle decisioni pubbliche, rafforzare la fiducia nelle istituzioni, prevenire conflitti territoriali e favorire una maggiore responsabilizzazione collettiva nelle scelte che incidono sulla vita delle comunità.

La legge si propone, in particolare, di rendere più trasparenti e comprensibili i processi decisionali; favorire il coinvolgimento informato dei cittadini; promuovere strumenti di democrazia deliberativa e partecipativa; sostenere gli enti locali nella progettazione e conduzione dei processi partecipativi; rafforzare la coesione sociale e territoriale; valorizzare il ruolo delle autonomie locali, delle università, delle scuole, del terzo settore e delle forme organizzate della cittadinanza.

### **Partecipazione e aree interne**

La proposta attribuisce particolare rilievo alle aree interne, montane, rurali e periferiche della Calabria, caratterizzate da fenomeni di spopolamento, invecchiamento della popolazione, rarefazione dei servizi, distanza dai centri decisionali e fragilità socio-economica.

In tali contesti, la partecipazione assume una funzione ulteriore: non soltanto migliorare le politiche pubbliche, ma anche ricostruire legami comunitari, presidiare il territorio, rafforzare il senso di appartenenza e contrastare la marginalizzazione democratica.

Per questo motivo, la legge prevede criteri di priorità e premialità per i processi partecipativi promossi nei comuni delle aree interne, nei piccoli comuni, nelle aree montane e nei territori soggetti a fenomeni di declino demografico.

### **Architettura normativa**

La proposta si fonda su tre pilastri: garanzia, efficacia e sostenibilità.

Il pilastro della garanzia si realizza attribuendo al Difensore civico regionale (istituito con legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4) funzioni di impulso, certificazione, vigilanza, supporto metodologico e valutazione. Questa proposta di legge consentirebbe, pertanto, di rilanciare il ruolo del Difensore civico, finora rimasto oggettivamente poco attivo.

Il pilastro dell'efficacia è costituito dalla previsione di strumenti partecipativi chiari e strutturati, quali il dibattito pubblico, il bilancio partecipativo, le giurie cittadine, le assemblee civiche, i laboratori di co-progettazione, le consultazioni pubbliche e i patti di collaborazione.

Il pilastro della sostenibilità è assicurato da un Programma annuale degli interventi — volto a individuare e coordinare le risorse già disponibili a legislazione vigente —, da una clausola valutativa biennale e da meccanismi di premialità per gli enti locali virtuosi. La presente legge non istituisce nuovi fondi e non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### **Premialità per gli enti locali**

La proposta introduce una specifica disciplina premiale per gli enti locali che si dotino stabilmente di strumenti di partecipazione. Tale scelta consente di evitare che la partecipazione resti un principio astratto e la trasforma in criterio misurabile di buona amministrazione.

Le premialità sono connesse all'adozione di regolamenti comunali o sovracomunali sulla partecipazione, all'attivazione di bilanci partecipativi, consulte civiche, assemblee territoriali e laboratori di co-progettazione, alla pubblicazione degli esiti dei processi e alla capacità di coinvolgere cittadini, scuole, giovani, terzo settore e categorie meno rappresentate.

La disciplina premiale è costruita in modo proporzionato: non introduce un obbligo generalizzato e immediato a carico degli enti locali, ma prevede punteggi aggiuntivi, priorità nell'accesso alle misure di sostegno, maggiore assistenza tecnica e riconoscimento pubblico per gli enti che investono in modo continuativo nella partecipazione.

### **Coordinamento normativo e costituzionale**

La proposta è coordinata con i principi costituzionali di cui agli articoli 3, 97, 118 della Costituzione, con la disciplina del procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, con la legislazione statale in materia di contratti pubblici, aree interne, piccoli comuni, trasparenza amministrativa e protezione dei dati personali. Particolare attenzione è dedicata al rispetto della leale collaborazione istituzionale tra Regione ed enti locali e alla salvaguardia dell'autonomia comunale nelle materie di competenza fondamentale.

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto della Regione Calabria e delle disposizioni vigenti in materia di copertura finanziaria delle leggi regionali, si rappresenta quanto segue.

### Relazione tecnico-finanziaria – Quadro di riepilogo dell'analisi economico-finanziaria.

PdL: “Norme per la promozione della partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche in Calabria”.

**Tab. 1 – Oneri finanziari**

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1 (Finalità)	Norma a carattere ordinamentale che individua oggetto e finalità della legge.	//	//	0
Art. 2 (Principi)	Norma a carattere ordinamentale che enuncia i principi dei processi partecipativi.	//	//	0
Art. 3 (Definizioni)	Norma a carattere ordinamentale recante le definizioni utili ai fini della legge.	//	//	0
Art. 4 (Funzioni del Difensore civico regionale (invarianza finanziaria))	Norma a carattere organizzativo che attribuisce funzioni al Difensore civico regionale già istituito, con espressa clausola di invarianza finanziaria.	//	//	0
Art. 5 (Funzioni di garanzia del Difensore civico regionale)	Norma a carattere organizzativo relativa alle funzioni di garanzia, certificazione e vigilanza, esercitate con risorse già disponibili.	//	//	0
Art. 6 (Consulta regionale per la partecipazione)	Norma a carattere organizzativo che istituisce un organismo consultivo, senza compensi e senza nuovi oneri.	//	//	0
Art. 7 (Principio di leale collaborazione istituzionale)	Norma a carattere ordinamentale a tutela dell'autonomia degli enti locali.	//	//	0
Art. 8 (Ambiti di applicazione)	Norma a carattere ordinamentale che individua gli ambiti di applicazione.	//	//	0
Art. 9 (Strumenti di partecipazione)	Norma a carattere programmatico che riconosce gli strumenti partecipativi, sostenuti con risorse già disponibili.	//	//	0
Art. 10 (Dibattito pubblico regionale)	Norma a carattere procedurale che disciplina il dibattito pubblico, senza nuovi oneri.	//	//	0
Art. 11 (Bilancio partecipativo)	Norma a carattere programmatico, attuata a valere su risorse già disponibili a legislazione vigente.	//	//	0
Art. 12 (Giurie cittadine e assemblee civiche)	Norma a carattere procedurale, attuata con risorse già disponibili.	//	//	0
Art. 13 (Partecipazione digitale)	Norma a carattere programmatico attuata mediante riuso di piattaforme istituzionali esistenti, senza nuovi oneri.	//	//	0
Art. 14 (Coordinamento con la disciplina)	Norma a carattere ordinamentale di coordinamento con il d.lgs. 33/2013.	//	//	0

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
sulla trasparenza)				
Art. 15 (Supporto agli enti locali e alle comunità territoriali)	Norma a carattere programmatico di assistenza tecnica, nell'ambito delle risorse disponibili.	//	//	0
Art. 16 (Misure specifiche per le aree interne, montane e periferiche)	Norma a carattere programmatico che riserva una quota di risorse già disponibili, senza nuovi oneri.	//	//	0
Art. 17 (Premialità per gli enti locali)	Norma a carattere programmatico che disciplina criteri premiali nell'accesso a misure regionali esistenti.	//	//	0
Art. 18 (Programma annuale della partecipazione e risorse)	Norma a carattere programmatico che programma annualmente risorse già disponibili a legislazione vigente.	//	//	0
Art. 19 (Obblighi di restituzione e motivazione)	Norma a carattere procedurale che disciplina restituzione e motivazione degli esiti.	//	//	0
Art. 20 (Clausola valutativa)	Norma a carattere programmatico relativa al monitoraggio e alla valutazione.	//	//	0
Art. 21 (Norma finanziaria)	Norma che reca la clausola di invarianza finanziaria.	//	//	0
Art. 22 (Regolamento attuativo)	Norma a carattere ordinamentale che demanda a regolamento attuativo.	//	//	0
Art. 23 (Disposizioni transitorie e finali)	Norma a carattere ordinamentale recante disposizioni transitorie e finali.	//	//	0
Art. 24 (Norme transitorie per gli enti locali)	Norma a carattere ordinamentale recante norme transitorie per gli enti locali.	//	//	0

Legenda: Tipologia I (Investimento) o C (Corrente); Carattere temporale A (Annuale) o P (Pluriennale). Il simbolo “//” indica l'assenza di oneri e dunque la non pertinenza della voce.

### **Criteri di quantificazione degli oneri finanziari**

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Tutte le disposizioni hanno natura ordinamentale, organizzativa, procedurale o programmatica e sono attuate con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Le funzioni di garanzia, certificazione, vigilanza, supporto metodologico e valutazione sono attribuite al Difensore civico regionale già istituito dalla legge regionale 4 del 1985, ed esercitate avvalendosi della struttura organizzativa esistente, senza ampliamento dell'organico, senza nuove indennità e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale. La Consulta regionale per la partecipazione opera senza compensi, gettoni o rimborsi a carico del bilancio regionale.

Le attività di sostegno alla partecipazione – ivi compresi il dibattito pubblico, il bilancio partecipativo, le giurie cittadine, i laboratori di co-progettazione, l'assistenza tecnica agli enti locali e la quota riservata alle aree interne – sono programmate annualmente nel Programma annuale della partecipazione esclusivamente a valere su risorse già stanziare nel bilancio regionale a legislazione vigente, su fondi europei e nazionali già destinati alla coesione territoriale, alla Strategia Nazionale per le Aree Interne, alla transizione digitale, alla rigenerazione urbana e allo sviluppo locale, nonché su risorse derivanti da accordi e convenzioni a titolo gratuito con università, enti del terzo settore, fondazioni e altri soggetti istituzionali. La quota non inferiore al trenta per cento riservata alle aree interne opera nell'ambito delle medesime risorse già disponibili e non determina alcun fabbisogno aggiuntivo.

La piattaforma digitale per la partecipazione è realizzata mediante l'utilizzo, senza nuovi o maggiori oneri, della piattaforma del Consiglio regionale o di altre piattaforme istituzionali già disponibili, anche attraverso il riuso di soluzioni già adottate da altre amministrazioni pubbliche.

Dal punto di vista degli effetti indiretti, la misura è suscettibile di produrre benefici per la finanza regionale in termini di prevenzione e riduzione del contenzioso amministrativo sulle opere e sui programmi ad alto impatto, di più efficiente allocazione della spesa pubblica e di rafforzamento della coesione sociale e territoriale. Tali effetti, ancorché non quantificabili ex ante con precisione, si collocano in senso favorevole agli equilibri di bilancio.

**La proposta di legge è pertanto pienamente coerente con la cornice finanziaria vigente, rispetto alla quale non introduce alcun elemento di criticità.**

#### **Tab. 2 – Copertura finanziaria**

Non sussistendo oneri a carico del bilancio regionale, la presente legge non richiede l'individuazione di specifici programmi o capitoli di copertura. A titolo esemplificativo e non esaustivo si richiamano comunque le possibili forme di copertura: utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale; riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; nuove o maggiori entrate; imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista; altre forme di copertura.

<b>Programma / capitolo</b>	<b>Anno 2026</b>	<b>Anno 2027</b>	<b>Anno 2028</b>	<b>Totale</b>
Missione	//	//	//	//
<b>Totale</b>	//	//	//	<b>0</b>

## **Proposta di legge di iniziativa del Consigliere regionale Vincenzo Bruno recante:**

### **“Norme per la promozione della partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche in Calabria”**

#### **TESTO**

##### **Art. 1**

###### *(Finalità)*

1. La Regione Calabria, in attuazione dei principi costituzionali di democrazia, sussidiarietà, trasparenza, buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di procedimento amministrativo e in attuazione dell'articolo 123 della Costituzione e delle disposizioni statutarie regionali, promuove la partecipazione attiva dei cittadini alla formazione, attuazione e valutazione delle politiche pubbliche regionali e locali.
2. La partecipazione costituisce metodo ordinario dell'azione regionale ed è finalizzata a: migliorare la qualità delle decisioni pubbliche; rafforzare la fiducia tra istituzioni e cittadini; favorire l'inclusione sociale e territoriale; prevenire e gestire i conflitti relativi a opere, programmi e scelte di rilevante impatto; promuovere la trasparenza e l'accessibilità delle informazioni; sostenere la cittadinanza attiva e la responsabilità condivisa; valorizzare il contributo delle autonomie locali, delle formazioni sociali, degli enti del terzo settore, delle università, delle scuole, delle imprese e delle organizzazioni rappresentative degli interessi diffusi.
3. La Regione riconosce la partecipazione quale strumento di rafforzamento della coesione sociale, di innovazione amministrativa e di contrasto ai divari territoriali, con particolare attenzione alle aree interne, montane, rurali e periferiche.

##### **Art. 2**

###### *(Principi)*

1. I processi partecipativi disciplinati dalla presente legge si conformano ai principi di trasparenza, inclusività, accessibilità, imparzialità, informazione completa e verificabile, proporzionalità, responsabilità dell'amministrazione procedente, valutazione degli impatti, sussidiarietà e collaborazione.
2. La trasparenza è assicurata mediante la pubblicità degli obiettivi, delle informazioni rilevanti, delle fasi procedurali e degli esiti del processo.
3. L'inclusività è assicurata mediante il coinvolgimento dei soggetti interessati, con particolare attenzione alle categorie meno rappresentate e ai territori periferici.
4. L'amministrazione procedente è tenuta a motivare l'accoglimento, il parziale accoglimento o il mancato recepimento degli esiti partecipativi.
5. La partecipazione non sostituisce le competenze degli organi elettivi e amministrativi, ma ne integra e arricchisce l'attività decisionale.

##### **Art. 3**

###### *(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intende per processo partecipativo un percorso strutturato di informazione, confronto, ascolto, deliberazione o co-progettazione, volto a coinvolgere cittadini e soggetti interessati nella definizione, attuazione o valutazione di una politica pubblica.

2. Per democrazia deliberativa si intende l'insieme di metodi e strumenti fondati sul confronto informato, argomentato e inclusivo tra cittadini, istituzioni ed esperti, finalizzato alla formazione di orientamenti condivisi o motivati.
3. Per soggetto proponente si intende la Regione, gli enti locali, gli enti pubblici, le autonomie funzionali, gli enti del terzo settore, le associazioni, i comitati, le scuole, le università o altri soggetti collettivi che propongono l'avvio di un processo partecipativo.
4. Per amministrazione procedente si intende il soggetto pubblico titolare della competenza sull'atto, programma, piano, progetto o intervento oggetto del processo partecipativo.
5. Per dibattito pubblico si intende il processo partecipativo relativo a opere, interventi, piani o programmi di rilevante impatto territoriale, ambientale, sociale o economico, fondato su informazione pubblica, confronto aperto e restituzione motivata degli esiti.
6. Per bilancio partecipativo si intende lo strumento mediante il quale cittadini e comunità locali partecipano alla definizione della destinazione di una quota di risorse pubbliche.
7. Per giuria cittadina si intende un gruppo di cittadini selezionati secondo criteri di rappresentatività sociale e territoriale, chiamati a esaminare un tema pubblico sulla base di informazioni pluralistiche e a formulare raccomandazioni.
8. Per laboratorio di co-progettazione si intende un percorso collaborativo volto alla definizione condivisa di interventi, servizi, politiche o progetti territoriali.
9. Per facilitatore si intende il soggetto dotato di competenze metodologiche nella progettazione e conduzione di processi partecipativi.
10. Per esito partecipativo si intende il documento finale contenente proposte, raccomandazioni, osservazioni o indirizzi emersi dal processo partecipativo.

#### **Art. 4**

##### *(Funzioni in materia di partecipazione del Difensore civico regionale)*

1. Le funzioni di garanzia, vigilanza, supporto metodologico, certificazione e valutazione previste dalla presente legge sono attribuite al Difensore civico regionale. La presente legge non istituisce nuovi organi né determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale per nomina, indennità o struttura.
2. Il Difensore civico regionale, nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, opera in posizione di autonomia e indipendenza rispetto alla Giunta regionale, al Consiglio regionale, agli enti locali e ai soggetti proponenti.
3. La nomina, la durata, le incompatibilità, i requisiti e l'indennità di carica del Difensore civico regionale restano disciplinati dalla legge regionale 4 del 1985 e s.m.i.. La presente legge non introduce ulteriori disposizioni in materia.
4. Nell'esercizio delle nuove funzioni il Difensore civico regionale può avvalersi dell'Albo regionale dei facilitatori di cui all'articolo 5, nonché di forme di collaborazione gratuita con le università calabresi, gli ordini professionali, gli enti del terzo settore e gli istituti scolastici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.
5. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, il Difensore civico regionale si avvale della propria struttura organizzativa senza ampliamento dell'organico e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale.
6. Le funzioni di cui alla presente legge non possono comportare il coinvolgimento operativo del Difensore civico regionale nella conduzione diretta dei singoli processi partecipativi, salve le attività di certificazione e valutazione metodologica.
7. Le funzioni di cui alla presente legge sono esercitate dal Difensore civico regionale con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

## **Art. 5**

*(Funzioni di garanzia in materia di partecipazione del Difensore civico regionale)*

1. Il Difensore civico regionale, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, verifica l'ammissibilità dei progetti di partecipazione ai fini dell'accesso alle misure di sostegno individuate dal Programma annuale di cui all'articolo 18; certifica la qualità metodologica dei processi partecipativi finanziati o riconosciuti ai sensi della presente legge.
2. Il Difensore civico regionale vigila sul rispetto dei principi di trasparenza, inclusività, imparzialità e pubblicità; cura l'istituzione e l'aggiornamento dell'Albo regionale dei facilitatori e degli esperti di partecipazione; promuove attività formative rivolte ad amministratori, funzionari pubblici, cittadini, associazioni e scuole.
3. Il Difensore civico regionale predispone linee guida, modelli procedurali e strumenti operativi; cura la raccolta e la pubblicazione degli esiti dei processi partecipativi; presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta.
4. La relazione annuale contiene almeno il numero e la tipologia dei processi partecipativi attivati, le risorse assegnate e utilizzate, il grado di coinvolgimento dei cittadini, gli esiti prodotti, il livello di recepimento da parte delle amministrazioni, le criticità rilevate e le proposte di miglioramento normativo e amministrativo.

## **Art. 6**

*(Consulta regionale per la partecipazione)*

1. È istituita la Consulta regionale per la partecipazione, quale organismo consultivo e di confronto permanente sulle politiche partecipative regionali. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito e non comporta la corresponsione di compensi, gettoni di presenza o rimborsi a carico del bilancio regionale.
2. La Consulta è presieduta dal Difensore civico regionale ed è composta da rappresentanti della Regione Calabria, degli enti locali, delle università calabresi, delle istituzioni scolastiche, degli enti del terzo settore, delle organizzazioni sindacali e datoriali, delle associazioni ambientaliste, culturali, giovanili e di cittadinanza attiva, degli ordini professionali e delle autonomie funzionali.
3. La composizione, le modalità di nomina e il funzionamento della Consulta sono disciplinati dal regolamento attuativo.
4. La Consulta formula proposte per il Programma annuale della partecipazione, contribuisce alla definizione delle linee guida regionali, promuove il raccordo tra Regione, enti locali e società civile, esprime osservazioni sulla relazione annuale del Difensore civico regionale e favorisce la diffusione di buone pratiche nei territori.

## **Art. 7**

*(Principio di leale collaborazione istituzionale)*

1. La Regione e gli enti locali collaborano lealmente nell'attuazione della presente legge, nel rispetto delle rispettive autonomie costituzionalmente garantite.
2. Le misure premiali di cui all'articolo 17 non possono comportare limitazioni all'autonomia degli enti locali nell'esercizio delle funzioni fondamentali né condizionare l'accesso ai finanziamenti per servizi essenziali e livelli essenziali delle prestazioni.
3. Il Difensore civico regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni, assicura il rispetto delle competenze degli organi regionali e degli enti locali e non può sostituirsi alle scelte di merito delle amministrazioni competenti.

## **Art. 8**

*(Ambiti di applicazione)*

1. La presente legge si applica ai processi partecipativi relativi a piani, programmi e atti di indirizzo regionale; politiche territoriali, ambientali, sociali, sanitarie, culturali, educative e di sviluppo

economico; opere pubbliche e infrastrutture di rilevante impatto; programmazione dei fondi europei, nazionali e regionali; strategie per le aree interne, la montagna, i piccoli comuni e le aree urbane fragili; rigenerazione urbana, beni comuni, servizi pubblici locali e welfare di comunità; transizione ecologica, gestione delle risorse naturali, energia, acqua e rifiuti; politiche giovanili, parità di genere, inclusione sociale e contrasto alle disuguaglianze.

2. La partecipazione può essere attivata su iniziativa della Regione, degli enti locali, di cittadini, associazioni, comitati o altri soggetti collettivi, su richiesta motivata dell'amministrazione precedente o nei casi previsti dal Programma annuale della partecipazione.

3. La Giunta regionale e il Consiglio regionale individuano, nell'ambito delle rispettive competenze, gli atti e i procedimenti per i quali è opportuno o necessario attivare forme di partecipazione strutturata.

## **Art. 9**

### *(Strumenti di partecipazione)*

1. La Regione riconosce e promuove, anche mediante sostegno finanziario e assistenza tecnica, il dibattito pubblico regionale, il bilancio partecipativo, le giurie cittadine, le assemblee civiche territoriali, i laboratori di co-progettazione, le consultazioni pubbliche, i patti di collaborazione e i percorsi partecipativi scolastici e giovanili.

2. Gli strumenti di partecipazione devono garantire informazione preventiva e accessibile, pluralità delle posizioni rappresentate, verbalizzazione e pubblicazione degli incontri, restituzione pubblica degli esiti e motivazione da parte dell'amministrazione precedente sulle decisioni assunte.

3. Il regolamento attuativo definisce criteri, soglie, modalità e tempi per l'attivazione dei singoli strumenti.

## **Art. 10**

### *(Dibattito pubblico regionale)*

1. Il dibattito pubblico regionale è attivato per opere, interventi, piani o programmi che presentino rilevante impatto sul territorio, sull'ambiente, sulla salute, sulla mobilità, sull'assetto urbano o sullo sviluppo economico e sociale delle comunità interessate.

2. Il dibattito pubblico si svolge prima dell'assunzione della decisione definitiva e comunque in una fase nella quale siano ancora possibili modifiche sostanziali alle scelte progettuali o programmatiche.

3. L'amministrazione precedente mette a disposizione del pubblico un dossier contenente la descrizione dell'intervento o della politica proposta, gli obiettivi perseguiti, le alternative considerate, gli impatti attesi, i costi, i benefici, le fonti di finanziamento, i tempi di realizzazione, gli eventuali rischi e le misure di mitigazione.

4. Al termine del dibattito pubblico è redatto un rapporto conclusivo contenente le posizioni emerse, le proposte formulate e le eventuali alternative.

5. L'amministrazione precedente, entro sessanta giorni dalla conclusione del dibattito, pubblica un documento motivato nel quale indica quali proposte intende accogliere, quali intende accogliere parzialmente e quali non intende accogliere, indicandone le ragioni.

6. Il dibattito pubblico regionale non si applica alle opere di competenza statale già soggette alla disciplina dell'articolo 40 e all'allegato I.6 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, salva la partecipazione della Regione e degli enti locali interessati nelle forme previste dalla legislazione statale. Per le opere di rilevanza regionale o locale si applicano le disposizioni del presente articolo in coordinamento con le procedure statali ove applicabili.

## **Art. 11**

### *(Bilancio partecipativo)*

1. La Regione promuove il bilancio partecipativo quale strumento di coinvolgimento diretto dei cittadini nella definizione delle priorità di spesa relative a politiche, programmi o interventi di interesse pubblico.

2. La Regione, nell'ambito del Programma annuale di cui all'articolo 18 e a valere su risorse già disponibili a legislazione vigente, può sostenere esperienze di bilancio partecipativo promosse da enti locali, unioni di comuni, istituzioni scolastiche o ambiti territoriali.
3. I processi di bilancio partecipativo prevedono almeno una fase di informazione sulle risorse disponibili, una fase di raccolta delle proposte, una fase di verifica tecnica e amministrativa, una fase di discussione pubblica, una fase di selezione o voto e una fase di monitoraggio sull'attuazione degli interventi scelti.

#### **Art. 12**

*(Giurie cittadine e assemblee civiche)*

1. La Regione promuove il ricorso a giurie cittadine e assemblee civiche per l'esame di questioni pubbliche complesse o divisive.
2. I partecipanti sono individuati secondo criteri di rappresentatività territoriale, sociale, generazionale e di genere, anche mediante sorteggio civico, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
3. Ai partecipanti sono assicurati informazioni complete e pluralistiche, audizioni di esperti e portatori di interesse, facilitazione imparziale, tempi adeguati di discussione e restituzione pubblica delle raccomandazioni formulate.
4. L'amministrazione precedente è tenuta a valutare le raccomandazioni e a fornire risposta motivata.

#### **Art. 13**

*(Partecipazione digitale)*

1. La Regione promuove la partecipazione digitale mediante l'utilizzo, senza nuovi o maggiori oneri, della piattaforma digitale "Decidim (free open source democracy)" o di altre piattaforme istituzionali già disponibili, anche attraverso il riuso di soluzioni adottate da altre amministrazioni pubbliche. La piattaforma è accessibile dal portale istituzionale ed è finalizzata a pubblicare informazioni sui processi attivi, raccogliere proposte, osservazioni e contributi, svolgere consultazioni pubbliche, rendere disponibili documenti, dati e rapporti conclusivi e monitorare lo stato di attuazione degli impegni assunti.
2. La partecipazione digitale non sostituisce quella in presenza, ma la integra, al fine di ampliare l'accesso e favorire il coinvolgimento dei cittadini residenti in territori periferici o con difficoltà di mobilità.
3. La piattaforma deve rispettare criteri di accessibilità, usabilità, sicurezza, protezione dei dati personali e inclusione digitale.
4. La piattaforma digitale regionale è realizzata nel rispetto della normativa in materia di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, di cui al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 106, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. La Regione assicura la conformità della piattaforma ai principi di privacy by design e by default e fornisce adeguata informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del predetto Regolamento.

#### **Art. 14**

*(Coordinamento con la disciplina sulla trasparenza)*

1. I processi partecipativi disciplinati dalla presente legge sono coordinati con gli obblighi di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
2. Nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali della Regione e degli enti locali è istituita una sottosezione dedicata alla partecipazione, nella quale sono pubblicati:
  - a) gli avvisi di avvio dei processi partecipativi;
  - b) i documenti informativi e i materiali istruttori messi a disposizione dei partecipanti;

- c) le osservazioni, le proposte e i contributi presentati dai cittadini e dalle organizzazioni, salvo quanto previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali;
- d) i verbali e le sintesi degli incontri pubblici;
- e) i documenti finali di restituzione degli esiti partecipativi;
- f) le decisioni motivate dell'amministrazione precedente.

3. I cittadini possono esercitare il diritto di accesso civico semplice e generalizzato ai sensi degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013 sui documenti relativi ai processi partecipativi, salvi i limiti previsti dall'articolo 5-bis, comma 2, del medesimo decreto.

### **Art. 15**

*(Supporto agli enti locali e alle comunità territoriali)*

1. La Regione sostiene gli enti locali nella progettazione, gestione e valutazione dei processi partecipativi.
2. A tal fine, la Regione, anche tramite il Difensore civico regionale, fornisce assistenza tecnica e metodologica; mette a disposizione linee guida, modelli di avviso pubblico, schemi di regolamento e strumenti operativi; promuove percorsi formativi per amministratori e dipendenti pubblici; favorisce la creazione di reti territoriali di facilitatori; sostiene l'utilizzo della piattaforma digitale regionale; promuove forme di cooperazione tra comuni, in particolare nei piccoli comuni e nelle aree interne.
3. Gli enti locali possono presentare progetti di partecipazione per accedere alle misure di sostegno individuate dal Programma annuale di cui all'articolo 18.
4. Sono considerate prioritarie le proposte presentate da comuni in forma associata, unioni di comuni, aree progetto delle strategie territoriali, enti locali delle aree interne e comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
5. Ai processi partecipativi promossi da unioni di comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da comunità montane di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo, anche in forma di gestione associata di servizi pubblici locali nelle aree interne, si applicano prioritariamente le disposizioni di cui all'articolo 16. La Regione promuove forme di assistenza tecnica rafforzata per tali enti associativi.

### **Art. 16**

*(Misure specifiche per le aree interne, montane e periferiche)*

1. La Regione riconosce la partecipazione quale strumento di contrasto allo spopolamento, alla marginalità territoriale e alla rarefazione dei servizi nelle aree interne, montane, rurali e periferiche, in coordinamento con la Strategia Nazionale per le Aree Interne e con le politiche di coesione territoriale finanziate dal Fondo per lo sviluppo e la coesione.
2. Nell'ambito del Programma annuale di cui all'articolo 18 e delle risorse già disponibili a legislazione vigente destinate alla partecipazione, è riservata una quota non inferiore al trenta per cento al sostegno di processi partecipativi promossi nei territori di cui al comma 1.
3. I processi partecipativi nelle aree interne possono riguardare servizi di prossimità, mobilità e accessibilità, sanità territoriale e welfare di comunità, scuola, cultura e presidio educativo, valorizzazione dei beni comuni e del patrimonio locale, contrasto allo spopolamento, rigenerazione dei borghi, agricoltura, turismo sostenibile e sviluppo locale, gestione delle risorse naturali e prevenzione dei rischi ambientali.
4. La Regione promuove laboratori territoriali permanenti nelle aree interne, anche in raccordo con università, scuole, associazioni, enti del terzo settore, imprese locali e comunità di cittadini.
5. Il Programma annuale della partecipazione individua criteri di premialità per i progetti che coinvolgono giovani, donne, anziani, cittadini rientrati o nuovi residenti, comunità energetiche, cooperative di comunità e forme di cittadinanza attiva.

## **Art. 17**

### *(Premialità per gli enti locali)*

1. La Regione promuove l'adozione stabile di strumenti di partecipazione da parte degli enti locali, anche mediante criteri di premialità nell'accesso a contributi, programmi, bandi e misure regionali.
2. Costituiscono elementi di premialità:
  - a) l'adozione di regolamenti comunali o sovracomunali sulla partecipazione;
  - b) l'istituzione di bilanci partecipativi, consulte civiche, assemblee territoriali, laboratori di co-progettazione o altri strumenti permanenti di coinvolgimento dei cittadini;
  - c) l'utilizzo della piattaforma digitale regionale per la partecipazione;
  - d) la realizzazione di processi partecipativi certificati dal Difensore civico regionale ai sensi della presente legge;
  - e) la pubblicazione degli esiti dei processi partecipativi e delle decisioni motivate dell'amministrazione;
  - f) il coinvolgimento documentato di giovani, donne, anziani, persone con disabilità, cittadini stranieri, enti del terzo settore, scuole e università;
  - g) la promozione di processi partecipativi in forma associata tra più comuni;
  - h) l'attivazione di strumenti partecipativi nei comuni delle aree interne, montane, rurali e periferiche.
3. Le premialità possono consistere in punteggi aggiuntivi nei bandi regionali; priorità nell'accesso alle misure di sostegno individuate dal Programma annuale; maggiori percentuali di cofinanziamento regionale; assistenza tecnica prioritaria da parte della Regione e del Difensore civico regionale; accesso prioritario a programmi sperimentali, piattaforme digitali e percorsi formativi; riconoscimento pubblico mediante un elenco regionale degli enti locali virtuosi in materia di partecipazione.
4. La Giunta regionale, nel Programma annuale della partecipazione di cui all'articolo 18, definisce i criteri applicativi delle premialità, assicurando che esse siano proporzionate, trasparenti e misurabili.
5. Le premialità sono attribuite sulla base di indicatori verificabili, tra cui il numero dei processi partecipativi attivati, la qualità metodologica, il grado di inclusività, la pubblicità degli esiti, il livello di recepimento delle proposte e la continuità degli strumenti adottati.
6. Le premialità di cui al presente articolo non possono determinare automatismi incompatibili con la disciplina dei singoli procedimenti di finanziamento e sono applicate nel rispetto dei principi di parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e buon andamento.

## **Art. 18**

### *(Programma annuale della partecipazione e risorse)*

1. Le attività di sostegno alla partecipazione previste dalla presente legge sono individuate, coordinate e annualmente programmate nel Programma annuale della partecipazione di cui ai commi seguenti, a valere esclusivamente su risorse già stanziare nel bilancio regionale a legislazione vigente, su fondi europei e nazionali destinati alla coesione territoriale, alla Strategia Nazionale per le Aree Interne, alla transizione digitale, alla rigenerazione urbana e allo sviluppo locale, nonché su risorse derivanti da accordi e convenzioni gratuite con università, enti del terzo settore, fondazioni e altri soggetti istituzionali. La presente legge non istituisce nuovi fondi e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. La Giunta regionale, sentito il Difensore civico regionale e previo parere della commissione consiliare competente, approva entro il 31 marzo di ogni anno il Programma annuale della partecipazione.
3. Il Programma annuale definisce le priorità tematiche e territoriali, le risorse disponibili, i criteri di selezione dei progetti, le modalità di presentazione delle domande, le percentuali di cofinanziamento, le quote riservate alle aree interne e gli indicatori di monitoraggio e valutazione.

4. I contributi sono concessi sulla base di criteri di qualità metodologica, inclusività, rilevanza pubblica, sostenibilità organizzativa, capacità di coinvolgimento e chiarezza degli esiti attesi.
5. Il finanziamento regionale può coprire spese per facilitazione, comunicazione, affitto spazi, strumenti digitali, accessibilità, traduzione, supporto tecnico, monitoraggio, restituzione pubblica e valutazione.

### **Art. 19**

*(Obblighi di restituzione e motivazione)*

1. Ogni processo partecipativo finanziato o riconosciuto ai sensi della presente legge si conclude con un documento finale di restituzione pubblica.
2. Il documento finale contiene la descrizione del processo svolto, i soggetti coinvolti, i materiali informativi utilizzati, le posizioni emerse, le proposte e raccomandazioni formulate, le eventuali divergenze non composte e le indicazioni operative per l'amministrazione precedente.
3. L'amministrazione precedente, entro novanta giorni dalla ricezione del documento finale, pubblica una risposta motivata sugli esiti del processo.
4. La risposta indica le proposte accolte, quelle parzialmente accolte e quelle non accolte, con specifica motivazione.
5. La mancata o insufficiente motivazione delle decisioni assunte in esito al processo partecipativo costituisce vizio di legittimità del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento, ferma restando l'applicazione dell'articolo 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di violazioni meramente formali che non abbiano inciso sul contenuto sostanziale della decisione. L'onere di dimostrare che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso grava sull'amministrazione precedente.
6. La mancata pubblicazione della risposta motivata è segnalata dal Difensore civico regionale nella relazione annuale al Consiglio regionale.

### **Art. 20**

*(Clausola valutativa)*

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati.
2. A tal fine, la Giunta regionale, sulla base dei dati forniti dal Difensore civico regionale e previo parere della Consulta regionale per la partecipazione, presenta al Consiglio regionale, con cadenza biennale, una relazione contenente:
  - a) il numero, la tipologia e la distribuzione territoriale dei processi partecipativi attivati, con particolare riferimento alle aree interne e ai piccoli comuni;
  - b) le risorse stanziate, impegnate ed erogate, con specificazione delle quote destinate alle diverse tipologie di strumenti partecipativi;
  - c) il grado di partecipazione dei cittadini, misurato attraverso il numero di partecipanti effettivi, la composizione per sesso, età, provenienza territoriale e appartenenza a categorie sociali meno rappresentate;
  - d) l'impatto sulle decisioni pubbliche, mediante rilevazione del tasso di accoglimento, accoglimento parziale o mancato accoglimento degli esiti partecipativi e delle relative motivazioni;
  - e) le ricadute specifiche sulle politiche per le aree interne, i piccoli comuni e le aree montane, con particolare riferimento ai fenomeni di spopolamento e alla rivitalizzazione dei territori;
  - f) le criticità attuative, anche di natura procedurale, organizzativa o finanziaria;
  - g) le proposte di modifica normativa e le raccomandazioni per il miglioramento delle politiche partecipative, comprese eventuali proposte di revisione del sistema premiale.
3. La relazione biennale è pubblicata sul sito istituzionale della Regione in formato aperto e accessibile.
4. La commissione consiliare competente può promuovere audizioni pubbliche sullo stato di attuazione della legge.

## **Art. 21**

*(Norma finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Le attività e le funzioni previste sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
2. Alle attività previste dalla presente legge si provvede mediante riprogrammazione di risorse già stanziare nel bilancio regionale e mediante l'utilizzo, nel rispetto della normativa vigente, di risorse derivanti da fondi europei, fondi nazionali destinati alla coesione territoriale, alla Strategia Nazionale per le Aree Interne, alla transizione digitale, alla rigenerazione urbana e allo sviluppo locale, programmi di cooperazione territoriale, nonché accordi e convenzioni a titolo gratuito con enti pubblici, università, fondazioni e altri soggetti istituzionali.
3. Il Programma annuale di cui all'articolo 18 individua le risorse utilizzabili per ciascuna annualità senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le eventuali variazioni di bilancio derivanti dalla mera riprogrammazione delle risorse già disponibili.

## **Art. 22**

*(Regolamento attuativo)*

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentito il Difensore civico regionale e acquisito il parere della commissione consiliare competente, adotta il regolamento attuativo.
2. Il regolamento disciplina in particolare le modalità operative di esercizio delle funzioni di partecipazione da parte del Difensore civico regionale, la composizione e il funzionamento della Consulta regionale, i criteri per l'iscrizione all'Albo regionale dei facilitatori, le modalità di presentazione, valutazione e finanziamento dei progetti, gli standard minimi dei processi partecipativi, le procedure per il dibattito pubblico regionale, il funzionamento della piattaforma digitale, i criteri di monitoraggio e valutazione, le forme di pubblicità e trasparenza degli esiti.

## **Art. 23**

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. In sede di prima applicazione, le funzioni di cui alla presente legge sono esercitate dal Difensore civico regionale a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa, ovvero, in caso di vacanza dell'ufficio, dalla data di insediamento del nuovo titolare.
2. Fino all'adozione del regolamento attuativo, la Giunta regionale può promuovere iniziative sperimentali di partecipazione, nel rispetto dei principi della presente legge.
3. Il primo Programma annuale della partecipazione è approvato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

## **Art. 24**

*(Norme transitorie per gli enti locali)*

1. Gli enti locali adeguano i propri regolamenti e statuti alle disposizioni della presente legge entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore.
2. Fino all'adozione dei regolamenti comunali sulla partecipazione di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a), gli enti locali possono comunque accedere alle misure di sostegno individuate dal Programma annuale per progetti sperimentali di partecipazione.
3. I processi partecipativi già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge proseguono secondo la disciplina previgente, salvo che gli enti proponenti non richiedano espressamente l'applicazione delle nuove disposizioni.

**f.to**

**Vincenzo Bruno**

**Capogruppo "Tridico Presidente"**